

STATUTO

IMPRESA SOCIALE SVILUPPO OPERE SOCIALI A R.L.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PIETRAMONTECORVINO FG
CORSO ALDO MORO 106

Numero REA: FG - 323161

Codice fiscale: 04382180711

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 11-11-2021 - Statuto completo	2
--	---

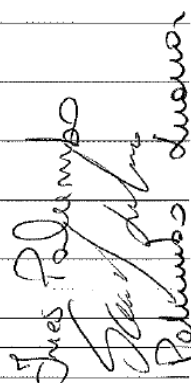
		Allegato <u>A</u> all'atto <u>3.11.2024</u> rep. n. <u>3.002</u> racc. n. <u>2390</u>
STATUTO		
"IMPRESA SOCIALE SVILUPPO OPERE SOCIALI A R.L."		
in breve denominata anche		
"S.o.S. a R.L."		
ARTICOLO 1 DENOMINAZIONE		
1.1 E' costituita l'IMPRESA SOCIALE SVILUPPO OPERE SOCIALI A R.L." in breve denominata anche "S.o.S. a R.L.".		
L'Impresa sociale è disciplinata, oltre che dal CTS, dal codice civile, da ogni altra normativa applicabile di natura primaria o secondaria e dallo Statuto.		
ARTICOLO 2 SEDE		
2.1 L'Impresa sociale ha sede in Pietramontecorvino (FG) al Corso Aldo Moro, 104.		
ARTICOLO 3 SCOPO E OGGETTO SOCIALE		
3.1 L'Impresa sociale non ha scopo di lucro, neppure indiretto.		
L'Impresa sociale realizza gli scopi associativi di cui all'articolo 4 del CTS e precisamente di solidarietà sociale, di partecipazione e pluralismo, concordemente agli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118 comma 4 della Costituzione, ispirandosi ai valori universali della giustizia sociale, della solidarietà sociale ed in rapporto ad essi agisce, raccogliendo, ai sensi dell'articolo 7 CTS, i fondi necessari a mezzo delle prestazioni personali, spontanee e gratuite, dei propri associati, esclusivamente per fini di		



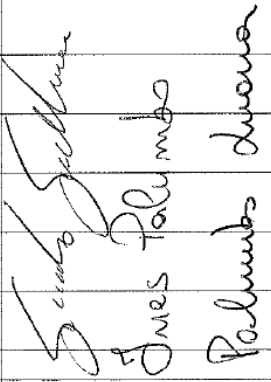
Me

Polombo
20 mesi
Polombo

	solidarietà, ed opera secondo i principi di ispirazione	
	cristiana.	
	Le attività di interesse generale che svolge l'Impresa	
	sociale sono le seguenti:	
	- servizi sociali;	
	- interventi e prestazioni sanitarie;	
	- prestazioni socio-sanitarie;	
	- educazione, istruzione e formazione professionale;	
	- salvaguardia dell'ambiente e delle risorse naturali;	
	- attività culturali e ricreative di interesse sociale;	
	- organizzazione e gestione di attività turistiche di	
	interesse sociale, culturale e religioso;	
	- formazione extra-scolastica;	
	- cooperazione allo sviluppo;	
	- commercio equo e solidale;	
	- servizi finalizzati all'inserimento lavorativo e	
	svolgimento di attività diverse, agricole, industriali,	
	commerciali volte all'inserimento dei giovani disagiati nel	
	mondo del lavoro ai sensi dell'art. 2, comma 4, lett. a) e	
	b) del D.Lgs.112/2017;	
	- agricoltura sociale;	
	- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati e beni	
	confiscati.	
	In particolare la società ha come oggetto le seguenti	
	attività strumentali allo scopo perseguito:	

- Servizi assistenziali ed educativi rivolti a soggetti svantaggiati in senso lato;	
- Servizi di consulenza, assistenza, prevenzione e cura finalizzati al benessere psico-fisico;	
- Attività formative extra-scolastiche o in convenzione e accreditamento presso istituti pubblici e privati;	
- Ricerca, sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti e servizi innovativi ad alto valore scientifico, metodologico e tecnologico finalizzati a nuove tecniche di produzione agricola rispettosa dell'ambiente, anche fuori suolo;	
- Attività di monitoraggio, prevenzione danni ambientali e cura di ecosistemi a rischio o già danneggiati;	
- Realizzazione di attività finalizzate alla crescita culturale ed allo svago della comunità, in particolare a favore dei soggetti svantaggiati in senso lato e/o finalizzate al finanziamento di attività benefiche proprie e/o di terzi. Promozione e realizzazione di eventi pubblici, teatrali, cinematografici, televisivi o radiofonici strumentali alle attività di interesse generale sopra citate;	
- Progettazione, implementazione e ricerca fondi per lo sviluppo della cooperazione tra Paesi sviluppati ed aree depresse del Sud del mondo;	
- Attività assistenza ai partners, formazione professionale, promozione e sviluppo di centri di commercio equo e solidale;	

- svolgimento di attività economiche nei settori primario,	
secondario e terziario finalizzate all'inserimento	
lavorativo di soggetti svantaggiati;	
- Svolgimento di attività agricole varie e strumentali alle	
attività di interesse generale, partecipazione a bandi, gare	
e appalti finalizzati ad attività agricole sociali e/o	
innovative;	
- Impianto e realizzazione di attività economiche coerenti	
con le citate attività di interesse generale in beni	
inutilizzati dallo Stato e/o confiscati alla malavita.	
Le attività di cui sopra devono essere esercitate	
dall'Impresa sociale in via stabile e principale.	
Per attività principale ai sensi dell'art.2 comma 2 del	
decreto legge 3 luglio 2017 n.112, successivamente integrato	
dal decreto legislativo 20 luglio 2018 n.95, si intende	
quella per la quale i relativi costi sono superiori al 70%	
(settanta per cento) dei ricavi complessivi	
dell'organizzazione in forma societaria che esercita	
l'impresa sociale, secondo i criteri di computo definiti con	
decreto dal Ministero dello Sviluppo Economico.	
L'Impresa sociale, poi, è caratterizzata, come detto,	
dall'assenza di fini di lucro, dalla democraticità della	
struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche	
associative, nonché dalla gratuità delle prestazioni fornite	
dagli associati, così come previsto dall'atto costitutivo,	

dallo Statuto allegato, dal codice civile in materia di	
associazioni e dalla legge, precisandosi che - in caso di	
difficoltà su elementi non richiesti dalla legge ai fini	
della costituzione - tra l'atto costitutivo e lo statuto	
prevale quest'ultimo.	
L'Impresa sociale curerà che i fondi siano destinati a tali	
esclusivi fini, secondo i più rigorosi criteri di	
trasparenza e correttezza.	
Per il perseguimento dello scopo societario l'Impresa	
sociale potrà inoltre compiere operazioni mobiliari,	
finanziarie e bancarie, nonché quelle di altra natura che	
saranno a tal fine ritenute utili o necessarie, purché non	
nei confronti del pubblico e non a carattere prevalente.	
Tali attività diverse o strumentali dovranno essere svolte	
secondo i criteri e i limiti di cui all'articolo 6 comma 1	
CTS.	
E' comunque in facoltà degli aderenti all'Impresa sociale	
effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.	
I versamenti al fondo di dotazione possono essere di	
qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come	
sopra determinato e sono comunque a fondo perduto.	
In nessun caso, e quindi neanche in caso di scioglimento	
dell'Impresa sociale, né in caso di morte, di estinzione, di	
recesso o di esclusione della stessa, può farsi luogo alla	
ripetizione di quanto versato al fondo di dotazione.	

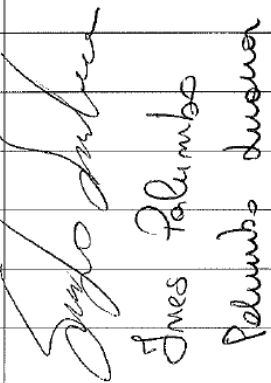
	Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e	
	segnatamente non crea quote indivise di partecipazione	
	trasmissibili a terzi, né per successione a titolo	
	particolare, né per successione a titolo universale.	
	Il rapporto di collaborazione degli esperti, dei vari	
	consulenti, degli addetti dei vari servizi è a titolo	
	volontario e gratuito, salva espressa deroga per iscritto da	
	parte del Consiglio direttivo.	
	Art. 4 Durata	
	4.1 La durata della società è fissata sino al 31 (trentuno)	
	dicembre 2070 (duemilasettanta).	
	Art. 5 Capitale sociale	
	5.1 Il capitale sociale è di euro 5.000,00 (cinquemila	
	virgola zero zero) diviso in quote ai sensi di legge.	
	5.2 Qualora si proceda a riduzione per perdite, può essere	
	omesso il deposito di cui all'art. 2482/bis del Codice	
	Civile.	
	5.3 Le decisioni di aumento di capitale sociale possono	
	prevedere il conferimento di elementi patrimoniali anche	
	diversi dal denaro, nonchè l'offerta a terzi di quote di	
	nuova emissione, e possono essere delegate agli	
	amministratori ai sensi di legge; l'offerta ai soci per	
	l'esercizio dei diritti di sottoscrizione di aumenti onerosi	
	è fatta dagli amministratori al domicilio dei soci.	
	Art. 6 Quote di partecipazione	

	6.1 Le quote di partecipazione sono frazionabili in caso	
	trasferimento per atto tra vivi o a causa di morte.	
	6.2 I diritti sociali spettano ai soci in misura	
	proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.	
	6.3 Le anticipazioni dei soci a favore della società a	
	titolo di finanziamento si considerano infruttifere di	
	interessi e/o altre utilità.	
	Art. 7 Trasferimento delle quote	
	7.1 Le quote sono liberamente trasferibili per causa di	
	morte; sono altresì liberamente trasferibili per atto tra	
	vivi a favore di società facenti parte del medesimo gruppo,	
	di società controllanti o controllate ai sensi dell'art.2359	
	del Codice Civile.	
	7.2 In ogni altra ipotesi di trasferimento per atto tra	
	vivi, andranno osservate le disposizioni che seguono. Con il	
	termine "trasferimento per atto tra vivi" debbono intendersi	
	tutti i negozi di alienazione nella più ampia accezione del	
	termine, quindi, oltre la vendita e a puro titolo	
	esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento,	
	dazione in pagamento, trasferimento di mandato fiduciario,	
	donazione.	
	7.3 Allorquando non si versi nelle ipotesi di cui al primo	
	comma del presente articolo la cessione di quote a qualunque	
	titolo per atto tra vivi è subordinata al gradimento dei	
	soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale,	

	esclusa la partecipazione del socio alienante.	
	7.4 A tal fine chi intende cedere la sua quota deve	
	comunicarlo preventivamente alla società e agli altri soci	
	mediante lettera raccomandata a.r. o PEC, con l'indicazione	
	delle generalità dell'acquirente e di ogni altro elemento	
	utile per la sua identificazione e per poter eseguire la	
	valutazione di cui all'art. 7.5, del prezzo offertogli o, in	
	caso di alienazione gratuita o con corrispettivo non in	
	denaro, del prezzo che intende conseguire e, in entrambi i	
	casi, delle condizioni di pagamento. Nel caso il	
	corrispettivo offerto dal terzo sia in denaro, le	
	comunicazioni debbono essere controfirmate anche da questi.	
	Nel caso di conferimento in società debbono essere indicati	
	gli estremi di questa, i soci, il capitale, il patrimonio	
	netto contabile e la quota che si intende conseguire. Il	
	consenso si intende concesso se non negato con comunicazione	
	da inoltrarsi al richiedente tramite lettera raccomandata	
	a.r. o PEC entro quaranta giorni dal ricevimento della	
	richiesta.	
	7.5 Il diniego di consenso dovrà essere circostanziato e	
	motivato in base ad elementi che evidenzino l'inidoneità	
	dell'acquirente a proficuamente concorrere al conseguimento	
	degli scopi e/o adeguatamente surrogare il socio alienante	
	nelle attività sociali, a meno che il diniego di gradimento	
	sottoscritto da tutti i soci congiuntamente sia accompagnato	

	dalla indicazione di uno o più soggetti ad essi graditi	
	disponibili ad acquistare la quota alle condizioni indicate	
	dal richiedente.	
	7.6 I soci hanno ugual diritto di essere indicati per	
	l'acquisto a preferenza dei terzi e, qualora più d'uno abbia	
	manifestato la sua disponibilità, ad acquistare in	
	proporzione delle quote possedute. Gli acquirenti indicati	
	dall'organo amministrativo non saranno obbligati in solido	
	tra loro. Le disposizioni del presente comma si applicano	
	anche in caso di alienazione congiunta ad un medesimo	
	soggetto. Le alienazioni a più soggetti si considerano come	
	fatte disgiuntamente a ciascuno.	
	7.7 Non intervenendo nei modi e termini indicati il consenso	
	alla cessione, oppure ove il consenso venga negato da tanti	
	soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale	
	avente diritto di esprimere il gradimento ma senza	
	indicazione di altri soggetti disposti ad acquistare alle	
	medesime condizioni, il socio alienante avrà diritto di	
	recedere dalla società.	
	7.8 I trasferimenti eseguiti senza l'osservanza di quanto	
	previsto dal presente articolo sono inefficaci nei confronti	
	della società: gli acquirenti non saranno ammessi	
	all'esercizio di alcun diritto afferente le quote acquistate	
	in violazione del presente articolo.	
	7.9 La clausola di gradimento come sopra disciplinata si	

	applica anche ad ogni ipotesi di trasferimento per atto tra	
	vivi di diritti di sottoscrizione, titoli e strumenti in	
	genere cui sia connesso il diritto o la facoltà di acquisto	
	di quote della società; qualora nelle more del procedimento	
	sopra disciplinato vengano in scadenza i termini per	
	l'esercizio del diritto di acquisto delle quote, l'alienante	
	è tenuto ad esercitarlo; l'acquisto da parte dei soggetti	
	indicati dalla società oppure da parte del contraente	
	originario ricadrà, esaurita la procedura, sulle quote	
	acquistate ed il prezzo sarà maggiorato degli oneri	
	sostenuti per l'acquisto.	
	Articolo 8 Diritto di co-vendita	
	8.1 Ferma la clausola di gradimento di cui all'articolo che	
	precede, qualora si abbia trasferimento di partecipazioni,	
	nell'accezione di cui all'articolo 7.2, in favore di	
	soggetti estranei alla compagine sociale e tale da far	
	conseguire alla parte acquirente il controllo della società,	
	così come definito all'art. 2359 Codice Civile (ma escluso	
	il controllo di cui al punto 3) del primo comma di detta	
	disposizione), i soci di minoranza avranno diritto di	
	co-vendere le proprie partecipazioni alle medesime	
	condizioni; i soci alienanti dovranno tener conto di tale	
	diritto di co-vendita e far aderire il terzo o terzi	
	acquirenti al patto stesso in via preventiva, di modo che	
	nell'offerta di cui al successivo comma sia contenuta	

		
	l'adesione del terzo al patto e sia formulata la relativa offerta di acquisto.	
	8.2 Il socio interessato all'esercizio del diritto di co-vendita, ricevuta la comunicazione di cui all'articolo 7.4, dovrà far pervenire al socio o ai soci alienanti dichiarazione scritta di esercizio del detto diritto, a mezzo raccomandata a.r. o PEC da spedire entro quindici giorni dal ricevimento dell'offerta; per i soci che abbiano sottoscritto in conformità a quanto disposto dal precedente art.7.10 la comunicazione va fatta all'intermediario gestore.	
	8.3 Il socio che ha esercitato il diritto di ha diritto di trasferire all'offerente tutta la partecipazione posseduta alla data della comunicazione di cui all'articolo 7.4 ai medesimi termini e condizioni offerti al socio o ai soci alienanti.	
	8.4 Qualora il corrispettivo non sia determinabile o non consista in una somma di denaro il socio che ha esercitato il diritto di può richiedere che il "giusto prezzo" sia determinato, in mancanza di accordo tra gli interessati nei quindici giorni successivi, da un Arbitratore designato dal Presidente del Tribunale competente per territorio secondo la sede sociale, a richiesta dell'Organo Amministrativo (che è pertanto obbligato a provvedere in merito); l'Arbitratore procederà ad equo apprezzamento del valore in sostanziale aderenza ai criteri di cui all'art. 2473 del Codice Civile,	

	senza tener conto di premi di maggioranza o disvalori di	
	minoranza, avendo particolare riguardo alla consistenza	
	patrimoniale della società e alle sue prospettive reddituali	
	nonchè ad un eventuale valore di mercato della	
	partecipazione, e dovrà rendere note le sue determinazioni	
	entro giorni 90 (novanta) dall'accettazione dell'incarico.	
	8.5 Qualora da parte del terzo o terzi acquirenti non vi sia	
	stata la preventiva adesione al patto di cui al superiore	
	comma 1), questa potrà essere conseguita a cura del socio o	
	soci alienanti entro i trenta giorni successivi alla	
	comunicazione di cui al superiore comma 2) e comunicata ai	
	soci covenditori a mezzo raccomandata a.r. o PEC da spedirsi	
	entro detto termine.	
	8.6 Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma che	
	precede, senza che il terzo offerente abbia comunicato di	
	aderire al patto di e all'esercizio all'esercizio del	
	relativo diritto, le partecipazioni per le quali il diritto	
	di è stato esercitato dovranno essere acquistate, sempre	
	alle medesime condizioni, dal socio o soci alienanti, in	
	proporzione tale da mantenere inalterato il rapporto tra le	
	quote degli alienanti e quelle dei soci che hanno esercitato	
	il diritto di così come esistente anteriormente	
	all'operazione.	
	Articolo 9 Recesso ed esclusione	
	9.1 Per le modalità ed i termini dell'esercizio del diritto	

		
	di recesso, che spetta unicamente nei casi di legge, s	
	applicano le disposizioni di legge e, in difetto, in quanto	
	compatibili, le corrispondenti disposizioni previste per il	
	recesso dalla disciplina della società per azioni.	
	9.2 Qualora la società risulti iscritta come start up	
	innovativa ai sensi del D.L. 179/2012 e successive modifiche	
	e integrazioni ovvero rivesta la qualifica di impresa	
	sociale ai sensi del D.Lgs. 112/2017 e successive modifiche	
	e integrazioni e sia altresì vigente il divieto di	
	distribuzione degli utili ai soci, nella determinazione	
	della quota spettante al socio non si terrà conto delle	
	riserve formate con utili accantonati.	
	9.3 Il socio può essere escluso dalla società al verificarsi	
	delle seguenti circostanze, da intendersi quali fattispecie	
	di giusta causa:	
	- interdizione, inabilitazione, fallimento del socio;	
	- esercizio di attività concorrente con quella della	
	società.	
	L'esclusione del socio è decisa dall'Assemblea con	
	il voto favorevole dei soci che rappresentino la	
	maggioranza assoluta del capitale sociale, non computandosi	
	la quota di partecipazione del socio della	
	cui esclusione si tratta. L'esclusione è comunicata	
	al socio escluso tramite posta elettronica certificato	
	raccomandata a.r. e ha effetto decorsi trenta giorni da	

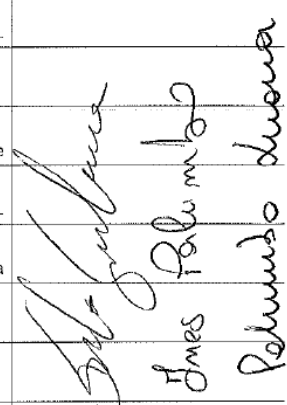
quello della sua ricezione. Entro tale termine il socio	
escluso può attivare la procedura di arbitrato di cui	
all'art. 24. In caso sia stata attivata la suddetta	
procedura di arbitrato, fino alla sua decisione sono sospesi	
gli effetti della decisione di esclusione. Dalla data di	
ricezione della comunicazione di esclusione, fatta salva la	
sospensione degli effetti ove sia stata attivata la	
procedura di arbitrato di cui al presente articolo,	
decorrono i termini di cui all'art. 2473 del codice civile	
per il rimborso della partecipazione al socio escluso.	
Qualora la società sia composta da due soli soci, la	
ricorrenza di una causa di esclusione per uno di essi deve	
essere accertata mediante la procedura di arbitrato di cui	
all'art. 24, attivata su domanda dell'altro.	
Articolo 10 Amministrazione	
10.1 La società può essere amministrata, alternativamente su	
decisione dei soci in sede della nomina:	
- da un Amministratore Unico;	
- da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 a 7	
membri, secondo il numero determinato dai soci al momento	
della nomina. L'amministrazione può essere inoltre affidata	
a più amministratori con poteri congiunti ovvero disgiunti	
secondo quanto determinato dai soci al momento della loro	
nomina.	
10.2 Gli amministratori possono essere anche non soci e	

nominati da soggetti esterni all'impresa sociale.	
10.3 Almeno un componente dell'organo di amministrazione	
dovrà essere nominato da parte dei lavoratori ed	
eventualmente degli utenti, al superamento di due dei limiti	
indicati nel 1° comma dell'art.2435-bis del codice civile	
ridotti della metà.	
10.4 In ogni caso, la nomina della maggioranza dei	
componenti dell'organo di amministrazione è riservata	
all'Assemblea dei soci dell'impresa sociale.	
10.5 Si applica agli amministratori il divieto di	
concorrenza di cui all'articolo 2390 del Codice Civile.	
10.6 Gli amministratori e coloro che assumono cariche	
sociali devono possedere i seguenti requisiti di	
onorabilità, professionalità ed indipendenza: non devono	
aver riportato condanne penali per delitti, non devono avere	
carichi penali pendenti per delitti che prevedono la pena	
edittale della reclusione minima superiore a tre anni e non	
devono avere una condotta morale manifestamente contraria	
allo spirito dell'impresa sociale.	
Articolo 11 Durata della carica, revoca, cessazione	
degli amministratori	
11.1 Gli amministratori restano in carica fino a revoca o	
dimissioni o per il periodo determinato dall'Assemblea al	
momento della nomina.	
11.2 Gli amministratori sono rieleggibili.	

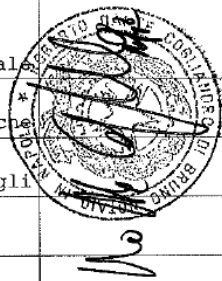
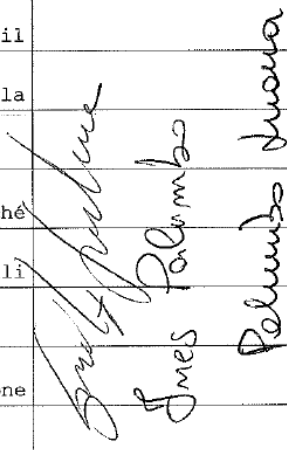


Suppefante
Ines Polombo
Polombo duver

17 di 37

	per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti	
	che contengano il medesimo testo di decisione da parte della	
	maggioranza degli amministratori in carica. Dai documenti	
	sottoscritti dagli amministratori devono risultare con	
	chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso	
	alla stessa. Il procedimento deve concludersi entro trenta	
	giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel	
	testo della decisione.	
	12.4 Le decisioni degli amministratori devono essere	
	trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli	
	amministratori. La relativa documentazione è conservata	
	dalla società.	
	Articolo 13 Adunanze del Consiglio di Amministrazione	
	13.1 Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione,	
	quando lo ritenga necessario od opportuno, o quando ne	
	facciano richiesta scritta almeno il venti per cento dei	
	consiglieri in carica o l'organo di controllo o il revisore,	
	se nominati, con lettera raccomandata, fax o messaggio di	
	posta elettronica, inviati almeno tre giorni prima del-	
	l'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.	
	Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della	
	riunione, nonché l'ordine del giorno.	
	13.2 Il Consiglio si riunisce presso la sede sociale o anche	
	altrove, purché in Italia, o nel territorio di un altro	
	stato membro dell'Unione Europea.	

	13.3 In mancanza di formale convocazione, il Consiglio si	
	reputa regolarmente costituito quando interviene la	
	maggioranza dei suoi componenti e dei membri dell'organo di	
	controllo, se nominato, e tutti gli aventi diritto ad	
	intervenire sono stati preventivamente informati della	
	riunione.	
	13.4 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono	
	svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle	
	seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:	
	- che sia consentito al Presidente della riunione di	
	accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo	
	svolgimento della riunione, constatare e proclamare i	
	risultati della votazione;	
	- che sia consentito al soggetto verbalizzante di	
	percepire adeguatamente gli eventi della riunione	
	oggetto di verbalizzazione;	
	che sia consentito agli intervenuti di partecipare	
	alla discussione ed alla votazione simultanea sugli	
	argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare,	
	ricevere o trasmettere documenti.	
	13.5 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di	
	Amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si	
	richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi	
	membri in carica; le deliberazioni sono prese con la	
	maggioranza assoluta dei voti dei presenti.	

13.6 Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale	
firmato dal Presidente e dal segretario, se nominato, che	
dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli	
amministratori.	
Articolo 14 Poteri dell'organo amministrativo	
14.1 L'organo amministrativo ha tutti i poteri per	
l'amministrazione della società, fatta eccezione per il	
compimento dei seguenti atti, per i quali sarà necessaria la	
preventiva autorizzazione risultante da decisione dei soci:	
- acquisto e alienazione di beni immobili nonché	
costituzione, modificazione ed estinzione di diritti reali	
immobiliari;	
- cessione a terzi sia in proprietà che in gestione	
dell'azienda sociale o di rami della stessa;	
- costituzione di ipoteche su beni immobili sociali nonché	
rilascio di avalli o fidejussioni a garanzia di obbligazioni	
di terzi;	
- assunzione di finanziamenti o mutui ipotecari anche sotto	
forma di apertura di credito;	
- costituzione di società, consorzi o enti collettivi;	
- acquisto e cessioni di partecipazioni sociali. In caso di	
nomina di Amministratore Unico o di amministratori con	
poteri disgiunti, sarà necessaria la preventiva	
autorizzazione risultante da decisione dei soci per tutte le	
operazioni di valore superiore a quanto indicato	

	dall'assemblea in sede di nomina.	
	14.2 Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione,	
	questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un	
	comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti,	
	ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche	
	disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni	
	contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381	
	del Codice Civile. Non possono essere delegate le	
	attribuzioni indicate nell'articolo 2475, comma quinto del	
	Codice Civile.	
	14.3 Possono essere nominati direttori, institori o	
	procuratori per il compimento di determinati atti o	
	categorie di atti, determinandone i poteri.	
	Articolo 15 Rappresentanza	
	15.1 L'Amministratore Unico ha la rappresentanza della	
	società.	
	15.2 In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la	
	rappresentanza della società spetta al Presidente del	
	Consiglio di Amministrazione ed ai singoli consiglieri	
	delegati, se nominati.	
	15.3 La rappresentanza della società spetta anche ai	
	direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei	
	poteri loro conferiti nell'atto di nomina.	
	15.4 Nel caso di nomina di più amministratori, la	
	rappresentanza della società spetta agli stessi	

	congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui	
	sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di	
	amministrazione.	
	15.5 La rappresentanza della società in liquidazione spetta	12
	al liquidatore o al Presidente del collegio dei liquidatori	
	e agli eventuali altri componenti il collegio di	
	liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di	
	nomina.	
	Articolo 16 Compensi degli amministratori	
	16.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese	
	sostenute per ragioni del loro ufficio.	
	16.2 I soci possono inoltre assegnare agli amministratori	
	una indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso	
	proporzionale all'attività svolta, nonché determinare	
	l'accantonamento per il fondo di quiescenza con modalità	
	stabilite con decisione dei soci. I soci possono assegnare	
	agli amministratori una indennità denominata "di fine	
	rapporto" da riconoscere al momento della cessazione dalla	
	carica per qualunque motivo essa avvenga: tale indennità	
	sarà determinata in ragione di una percentuale sui compensi	
	riconosciuti ai singoli amministratori ovvero in misura	
	fissa.	
	16.3 In caso di nomina di un comitato esecutivo o di	
	consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal	
	Consiglio di Amministrazione al momento della nomina.	



Impegno liquidatore
Dues
Rimborso
Rimborso duomo

	16.4 La società può assegnare agli amministratori strumenti	
	finanziari o ogni altro diritto o incentivo che preveda	
	l'attribuzione di strumenti finanziari o diritti similari	
	previsti dalla legislazione di volta in volta vigente.	
	Articolo 17 Organo di controllo e revisione legale	
	dei conti	
	17.1 E' prevista la nomina di un organo di controllo.	
	17.2 La nomina dell'organo di controllo deve avvenire	
	secondo i dettami dell'art.10 D.Lgs.112/2017 e successive	
	modificazioni.	
	17.3 Almeno un componente dell'organo di controllo, e	
	collegiale, dovrà essere nominato da parte dei lavoratori ed	
	eventualmente degli utenti, al superamento di due dei limiti	
	indicati nel 1° comma dell'art. 2435-bis del Codice Civile	
	ridotti della metà.	
	17.4 L'organo di controllo è composto, alternativamente, su	
	decisione dei soci in sede di nomina, da un membro effettivo	
	o da un collegio, composto da tre membri effettivi e due	
	supplenti.	
	17.5 Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche	
	monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio	
	sindacale per le società per azioni.	
	17.6 L'organo di controllo deve possedere i requisiti ed ha	
	le competenze ed i poteri previsti dalle disposizioni sul	
	collegio sindacale delle società per azioni.	

		
17.7	La revisione legale dei conti della società viene esercitata, a discrezione dei soci e salvo inderogabili disposizioni di legge, da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, ovvero dall'organo di controllo ove consentito dalla legge.	<i>No</i>
17.8	Le riunioni dell'organo di controllo in composizione collegiale possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto di quanto previsto per le riunioni del Consiglio di Amministrazione.	
	Articolo 18 Decisioni dei soci	
18.1	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.	<i>Francesco Lombardo</i> <i>Francesco Lombardo</i> <i>Roberto Lombardo</i>
18.2	Hanno diritto di voto i soci che risultano iscritti al registro delle imprese.	
18.3	Qualora la legge o l'atto costitutivo non impongano l'adozione del metodo assembleare, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.	
18.4	La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari formalità, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a	

tutti gli aventi diritto adeguata informazione. La decisione	
è adottata, mediante approvazione per iscritto di un unico	
documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo	
testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino	
le maggioranze più avanti indicate.	
Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo	
inizio o nel diverso termine indicato nel testo della	
proposta.	
18.5 Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente	
articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro	
delle decisioni dei soci.	
Articolo 19 Assemblea	
19.1 Nei casi previsti dalla legge o dal presente statuto,	
oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un	
numero di soci che rappresentano almeno un terzo del	
capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere	
adottate mediante deliberazione assembleare.	
19.2 L'Assemblea viene convocata da ciascun amministratore	
con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta	
elettronica, da inviarsi agli aventi diritto al domicilio	
dagli stessi comunicato ai sensi del precedente articolo 3,	
otto giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto	
almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.	
L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, il luogo,	
l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e	

può prevedere l'eventuale seconda convocazione.

19.3 L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea ovvero in Svizzera od in Inghilterra.

19.4 La deliberazione dell'Assemblea si intende adottata, anche in mancanza di formale convocazione quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e l'organo di controllo, se nominato, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Articolo 20 Svolgimento dell'Assemblea

20.1 L'Assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

20.2 La partecipazione all'Assemblea può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto di quanto previsto per le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

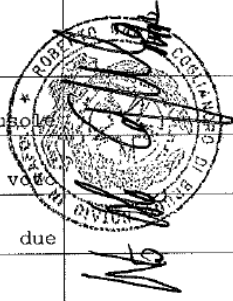
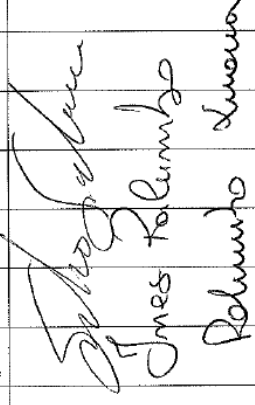
Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

20.3 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e



Luigi G. L...
Francesco Palumbo
Roberto Luciani

	limiti di sub-delega.	
	20.4 I lavoratori sia subordinati che autonomi, i volontari,	
	i destinatari dell'attività dell'impresa sociale,	
	partecipano, con funzione consultiva e senza diritto di	
	voto, all'assemblea che sia stata indetta per la trattazione	
	delle questioni di loro specifico interesse, ossia quelle	
	riguardanti le condizioni di lavoro e la qualità dei beni o	
	servizi erogati. Hanno diritto di partecipare all'assemblea,	
	per ciascuna categoria quando debba essere trattata	
	questione di suo interesse, un rappresentante dei	
	lavoratori, un rappresentante dei volontari, un	
	rappresentante dei destinatari dell'attività dell'impresa	
	sociale.	
	20.5 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da	
	verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.	
	Nei casi previsti dalla legge o quando il Presidente lo	
	ritenga opportuno, il verbale è redatto da notaio.	
	Articolo 21 Quorum	
	21.1 Le decisioni dei soci sono assunte con il voto	
	favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza	
	del capitale sociale, compresa la nomina degli	
	amministratori.	
	21.2 Per introdurre, modificare o sopprimere i diritti	
	attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma	
	dell'articolo 2468 del Codice Civile, è necessario il	

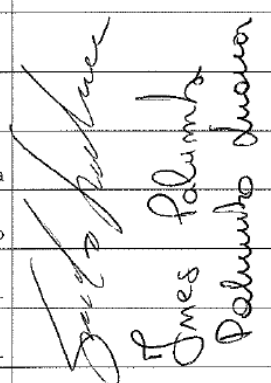
	consenso di tutti i soci.	
21.3	L'introduzione e la soppressione di clausole	
	compromissorie devono essere approvate con il voto	
	favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due	
	terzi del capitale sociale.	
21.4	Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o	
	del presente statuto che, per particolari decisioni,	
	richiedono diverse specifiche maggioranze.	
	Articolo 22 Libri sociali / Bilancio / Utili	
22.1	La società deve tenere il libro giornale ed il libro	
	degli inventari in conformità all'art. 9 D.Lgs. 112/2017.	
22.2	Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno)	
	dicembre di ogni anno.	
22.3	Ai sensi dell'art. 3 D.Lgs.112/2017 e successive	
	modificazioni, la società destina eventuali utili ed avanzi	
	di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad	
	incremento del patrimonio; a tal fine è vietata la	
	distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di	
	gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori,	
	soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori	
	ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di	
	recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento	
	individuale del rapporto. E' ammesso il rimborso al socio	
	del capitale effettivamente versato ed eventualmente	
	rivalutato o aumentato nei limiti di cui all'art 22.4 che	

29 di 37

22.4 La società può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate

Dr. J. S. Lee
J. S. Lee
J. S. Lee

	dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo	
	corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli	
	utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure	
	alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del	
	capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di	
	dividendi ai soci, in misura comunque non superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi,	
	aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale	
	effettivamente versato.	
	22.5 Il bilancio dovrà essere presentato ai soci entro	
	centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale,	
	salva la possibilità di un maggior termine, nei limiti ed	
	alle condizioni previste dal secondo comma dell'articolo	
	2364 del Codice Civile.	
	22.6 E' obbligatorio il deposito presso il registro delle	
	imprese e la pubblicazione nel proprio sito internet del	
	bilancio sociale redatto secondo le linee guida adottate con	
	decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.	
	Articolo 23 Scioglimento e liquidazione	
	23.1 La società si scioglie per le cause previste dalla	
	legge.	
	23.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo	
	amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari	
	previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro	
	verificarsi.	

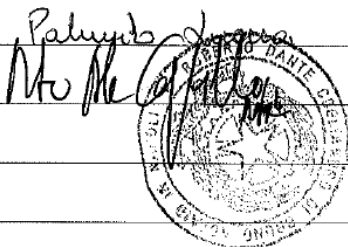
23.3	L'Assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:	
	- il numero dei liquidatori;	
	- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibile;	
	- a chi spetta la rappresentanza della società;	
	- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;	
	- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.	
23.4	In caso di scioglimento volontario o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'art.3 comma 3 lettera a) D.Lgs. 112/2017 e successive modificazioni, è devoluto ad altri enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai fondi di cui all'art.16 comma 1 D.Lgs. 112/2017 e successive modificazioni.	
23.5	In caso di insolvenza la società è soggetta alla liquidazione coatta amministrativa, di cui al regio decreto 267/1942 e successive modificazioni e segue i dettami dell'art.14 D.Lgs.112/2017.	
	Articolo 24 Clausola compromissoria	

	24.1 Qualunque controversia dovesse insorgere fra i soci o	
	fra essi e la società, incluse le controversie promosse da	
	amministratori, liquidatori e organo di controllo o	
	revisore, se esistenti, ovvero nei loro confronti, per	
	questioni attinenti al rapporto sociale in materia di	
	diritti disponibili, sarà devoluta al giudizio di un arbitro	
	o di un collegio di tre arbitri, nominati dal Presidente del	
	Tribunale competente avuto riguardo alla sede legale della	
	società, su istanza della parte più diligente tra quelle in	
	contesa.	
	24.2 La scelta in ordine alla nomina di un arbitro ovvero di	
	un collegio arbitrale è rimessa alla parte che per prima	
	presenta l'istanza per la nomina.	
	24.3 Nel caso in cui l'arbitro o uno degli arbitri designati	
	sia impossibilitato o non intendesse assumere l'incarico, lo	
	stesso sarà sostituito, su istanza di una delle parti in	
	contesa, sempre dal Presidente nominato dal Presidente del	
	Tribunale competente per territorio secondo la sede sociale	
	della società.	
	24.4 L'arbitro o il collegio arbitrale deciderà ritualmente,	
	secondo diritto.	
	24.5 Se per qualsiasi motivo l'arbitro o uno degli arbitri	
	dovesse venire meno all'incarico assunto, si provvederà ad	
	una nuova nomina con le stesse modalità di cui sopra.	
	Articolo 25 Regolamento	

	Entro il secondo esercizio sociale l'organo amministrativo	
	redige e sottopone all'approvazione dell'Assemblea un	
	Regolamento aziendale nel quale sono disciplinate le forme	
	di coinvolgimento alla gestione dell'impresa sociale dei	
	lavoratori, degli utenti e di altri soggetti direttamente	
	interessati alla sua attività. Detto Regolamento dovrà tener	
	conto di quanto disposto dal secondo e dal terzo comma	
	dell'art. 11, D.lgs. 112/2017, elaborando e regolando	
	qualsiasi meccanismo, ivi comprese informazione,	
	consultazione e partecipazione, mediante le quali	
	lavoratori, utenti e altri soggetti direttamente interessati	
	alle attività siano posti in grado di esercitare	
	un'influenza sulle decisioni dell'impresa sociale, con	
	particolare riferimento alle questioni che incidano	
	direttamente sulle condizioni di lavoro e sulle qualità dei	
	beni o dei servizi.	
	Articolo 26 Disposizioni applicabili	
	Per tutto quanto non disciplinato dal presente statuto si fa	
	riferimento alle norme previste in materia di imprese	
	sociali dal D.Lgs. 112/2017 e successive modificazioni, in	
	materia di start up innovative dal D.L. 18 dicembre 2012	
	n.179 convertito con Legge 17 dicembre 2012 n.221 e	
	successive modifiche e integrazioni ed in materia di piccole	
	e medie imprese, in particolare dal D.L. 24 aprile 2017,	
	n.50 e dal D.Lgs. 3 agosto 2017 n.129 e successive modifiche	

ed integrazioni ovvero alla disciplina dettata dal codice
civile per le società a responsabilità limitata e, qualora
nulla la stesse preveda, a quella prevista per le società
per azioni.

[Handwritten signature]
• *James Polunbo*



Con riferimento alla costituzione della società di cui alla presente pratica autorizzo la Camera di Commercio a prelevare il diritto annuale per l'anno in corso mediante addebito a mio carico su Notartel spa.

Roberto Dante Cogliandro

Notaio.

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 commi 1, 2 e 3 del D.Lgs 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Imposta di bollo assolta mediante M.U.I. ai sensi del Decreto Ministeriale del 22/02/2007